



COMUNE DI NARCAO

PROVINCIA SUD SARDEGNA

Prot. n. 6072/2019
Narcao, li 15/07/2019

Responsabile del servizio Tecnico
Ing. Gianroberto Cani
SEDE

E
Al Sindaco del Comune di Fluminimaggiore
E
Sindaco Comune di Narcao
SEDE

Oggetto: Autorizzazione al dipendente Ing. Gianroberto Cani prestare attività lavorativa presso il Comune di Fluminimaggiore ai sensi dell'art. 1, comma 557 Legge n. 311/2004.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 24/12/2010 e ss.mm.ii;

Evidenziato che in questo Comune presta attività lavorativa a tempo indeterminato e pieno l'Ing. Gianroberto Cani, Istruttore direttivo, categoria D1/D2 e che allo stesso è stata assegnata la responsabilità del servizio tecnico ai sensi dell'art. 109 del d.lgs. n. 267/2000;

Vista la richiesta del sindaco del Comune di Fluminimaggiore protocollo n. 2915 del 17/06/2019 (ns. protocollo n. 5349 del 18/06/2019) di autorizzazione del dipendente suddetto a prestare attività lavorativa extraistituzionale ai sensi dell'art. 1, comma 557 Legge n. 311/2004 presso il Comune di Fluminimaggiore per 12 ore settimanali per un periodo di 12 mesi, eventualmente rinnovabili;

Dato atto che il dipendente in parola ha manifestato la propria disponibilità a prestare servizio presso il Comune richiedente;

Richiamato l'art. 4 del Regolamento comunale per lo svolgimento di incarichi esterni;

Richiamati:

- l'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, che dispone: "I Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti) possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di amministrazioni locali purchè autorizzati dall'Amministrazione di provenienza";
- l'orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005, secondo il quale un ente locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro ente locale, purchè sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 11, del d.lgs. n. 267/2000 e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004;
- il parere del Consiglio di Stato, Sez. I, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 che così si esprime:

“L’art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali ed, in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due Amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale”;

- la Circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione Centrale per le Autonomie – che ha recepito l’interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che “gli enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro anche utilizzando il modulo procedimentale mutuato dall’art. 30 del d.lgs. n. 267/2000”;
- il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell’art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004;
- il parere n. 33/2009 della Corte dei Conti, sezione di controllo per la Lombardia, che conferma la vigenza della normativa suddetta, precisando che l’attività lavorativa prestata presso altro ente trova la sua ragione giuridica in un provvedimento di autorizzazione dell’amministrazione;
- il d.lgs. n. 66/2003, ed in particolare l’art. 4, comma 2, che testualmente recita: “La durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario”;
- le disposizioni di cui all’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 in base al quale “gli impieghi pubblici non sono cumulabili, salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali”;

Dato atto che l’art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 possa essere considerato norma speciale e che, pertanto, un pubblico dipendente a tempo pieno ed indeterminato possa effettuare attività lavorativa presso altro ente con meno di 5.000 abitanti, al di fuori delle 36 ore settimanali, per un massimo di ulteriori 12 ore;

Dato atto altresì:

- che il rapporto di lavoro subordinato presso il Comune di Fluminimaggiore dovrà svolgersi per mesi 12 , eventualmente rinnovabili e per n. 12 ore settimanali, oltre le ore di lavoro svolte presso il Comune di Narcao e senza creare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso questo ente;
- che la prestazione di lavoro resa dal dipendente Ing. Gianroberto Cani a favore del Comune di Fluminimaggiore dovrà consentire il regolare recupero delle risorse psico-fisiche del lavoratore;
- che le ferie dovranno essere fruiti negli stessi periodi, essendo precluso al Comune di Fluminimaggiore di fruire delle prestazioni lavorative del dipendente quando lo stesso goda delle ferie concesse dal Comune di Narcao;

Accertata l’assenza di incompatibilità di diritto e di fatto nell’interesse del buon andamento dell’ente né di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali.

Ritenuto di autorizzare il dipendente Ing. Gianroberto Cani a prestare attività lavorativa presso il Comune di Fluminimaggiore;

Visti:

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento uffici e servizi parte I in precedenza richiamato;
- il d.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs 165/2001;
- l'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004;

DISPONE

1. di autorizzare l'Ing. Gianroberto Cani, dipendente del Comune di Narcao a tempo pieno ed indeterminato, a prestare attività lavorativa occasionale a favore del Comune di Fluminimaggiore, per 12 mesi eventualmente rinnovabili ed oltre le ore di lavoro svolte presso il Comune di Narcao e senza creare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro con questo ente;
2. di dare atto che:
 - la prestazione lavorativa resa dal dipendente Ing. Gianroberto Cani a favore del Comune di Fluminimaggiore dovrà consentire il regolare recupero delle risorse psico-fisiche del lavoratore;
 - le ferie dovranno essere fruite negli stessi periodi, essendo precluso al Comune di Fluminimaggiore di fruire delle prestazioni lavorative del dipendente quando lo stesso goda delle ferie concesse dal Comune di Narcao;
3. di dare atto che non sussistono cause di incompatibilità di diritto e di fatto nell'interesse del buon andamento dell'ente né situazioni di conflitto di interesse anche potenziali.

Il Segretario Comunale

(Dott. Liborio Falaci)

